

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2270/90 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 1990

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, 42, paragrafo 6, 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1326/90 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1990/1991; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che i prezzi d'acquisto dei sottoprodotti della vinificazione e dei vini consegnati alle varie distillazioni sono fissati in base ad una percentuale del prezzo d'orientamento; che, per il vino ottenuto da uve prodotte in Spagna, è necessario fissare un prezzo che tenga conto del livello dei prezzi d'orientamento in tale Stato membro;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio<sup>(4)</sup>; che, essendo il prezzo d'acquisto fissato per la Spagna inferiore al prezzo fissato per la Comunità dei Dieci, è opportuno adattare corrispettivamente l'importo degli aiuti in tale Stato membro;

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8

del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che in tale contesto occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 limitando le consegne di alcole neutro agli organismi d'intervento per la campagna 1990/1991;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione dei mosti d'uva concentrati nell'alimentazione animale, di cui all'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, non può essere superiore all'importo concesso nel quadro della distillazione di cui all'articolo 38 di detto regolamento; che, visti i risultati delle prime campagne d'applicazione, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto a tale livello e fissare il quantitativo massimo ammissibile per l'aiuto ad un terzo del quantitativo globale previsto per le tre campagne;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.